

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2389)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1967 (V. Stampato n. 3775)

d'iniziativa dei deputati SANTI, BUZZI, LANDI e NEGRARI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1967*

Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In applicazione all'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli, accordata all'« Autocamionale della Cisa, Società per azioni », con decreto 18 marzo 1960, viene disciplinata a tutti gli effetti, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463, dalla legge 24 luglio 1961, numero 729, e sue successive modificazioni.

Alla stessa Società saranno concessi la costruzione e l'esercizio del tratto Fornovo-via Emilia-autostrada del Sole e del tratto Pontremoli-Santo Stefano di Magra-autostrada Sestri Levante-Livorno.

L'estensione della disciplina ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché la nuova concessione dei tratti di prolungamento, previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, hanno luogo con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina l'estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, e la nuova concessione, che verrà accordata in forza dell'articolo 2 della richiamata legge n. 729.

La convenzione 22 settembre 1958, approvata con decreto interministeriale 18 marzo 1960 per l'autostrada Fornovo-Pontremoli, viene risolta a far data dalla emanazione del decreto ministeriale previsto al comma precedente, restando assorbita dalla predetta nuova convenzione.

Sono salvi gli effetti della convenzione 22 settembre 1958, per gli atti compiuti prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente articolo.

Art. 2.

Il contributo trentennale di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, verrà concesso alla Società concessionaria sulle opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1 e verrà liquidato sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori.

Per la concessione del contributo, fino ad un importo in valore attuale pari alle disponibilità esistenti sulle somme impegnate in base alla precedente convenzione 22 settembre 1958, sarà provveduto con le disponibilità medesime.

Per l'ulteriore fabbisogno, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere impegni fino a lire 120.000.000 nell'anno finanziario 1967; fino a lire 722 milioni 500 mila nell'anno finanziario 1968; fino a lire 867.000.000 nell'anno finanziario 1969 e fino a lire 635.800.000 nell'anno finanziario 1970.

Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnati all'Azienda nazionale autonoma delle strade come segue:

	Milioni
1967 L.	120
1968 »	842,5
1969 »	1.709,5
dal 1970 al 1996 »	2.345,3
1997 »	2.225,3
1998 »	1.502,8
1999 »	635,8

Art. 3.

All'onere di lire 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge si richiamano le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 729, in quanto non contrastanti.